Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 251

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 26 settembre 1974 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1974.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato del rimorchiatore « Porto Torres ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il regio decreto n. 685 del 18 aprile 1935, pubblicato nel Giornale ufficiale annata 1935, n. dispensa 19, dal quale risulta che il rimorchiatore « Porto Torres » è stato iscritto nel quadro del naviglio militare dello Stato in data 18 aprile 1935;

Considerato lo stato attuale della nave e tenuto conto che non è conveniente per motivi di ordine tecnico-economico procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 5483 del 23 aprile 1974 del Consiglio superiore delle forze armate, sezione Marina;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

Il rimorchiatore « Porto Torres », di cui alle premesse, viene radiato dal quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 1° maggio 1974.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1974

LEONE

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1974
Registro n. 17 Difesa, foglio n. 308

(7514)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 1974.

Scioglimento del consiglio comunale di Lamezia Terme.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Lamezia Terme (Catanzaro), al quale la legge assegna 40 consiglieri, è riuscito composto, dopo le elezioni del 7 giugno 1970, di vari gruppi minoritari, privi singolarmente di una decisiva maggioranza.

Fu tuttavia possibile, a seguito di accordi tra alcuni gruppi consiliari, procedere alla costituzione degli organi ordinari di amministrazione.

Sennonché profondi contrasti non tardarono a manifestarsi nella coalizione di maggioranza, compromettendo il normale funzionamento della civica azienda.

La crisi, poi, si aggravava ulteriormente a seguito delle dimissioni rassegnate da cinque assessori effettivi e da un supplente delle quali prendeva atto il consiglio comunale nella riunione del 4 marzo 1974.

Poiché in precedenza, in data 18 giugno 1973, lo stesso consiglio comunale aveva preso atto delle dimissioni rassegnate da un altro assessore effettivo, senza procedere alla relativa sostituzione, restavano in carica solo il sindaco ed un assessore supplente.

Nella successiva riunione del 15 marzo 1974 il consiglio comunale prendeva atto delle dimissioni rassegnate dal sindaco.

Nella seduta del 22 marzo 1974, il consiglio comunale provvedeva alla sostituzione del sindaco.

Le successive riunioni del 29 marzo, 11 e 13 aprile c.a. riuscivano infruttuose ai fini della sostituzione degli assessori dimissionari.

La mancata sostituzione degli assessori dimissionari ha fatto, intanto, sentire negativamente i propri effetti provocando la paralisi dei vari servizi comunali con grave pregiudizio per gli interessi del civico ente.

In tale situazione il prefetto, allo scopo di porre quel consesso di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dalla inosservanza di un preciso obbligo di legge, con provvedimento in data 10 giugno 1974, notificato a tutti i consiglieri, convocava d'ufficio il consiglio comunale per i giorni 20 e 22 giugno 1974, rispettivamente in prima e seconda convocazione, per la sostituzione degli assessori dimissionari con l'esplicita diffida — notificata ai singoli consiglieri per gli effetti dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale — che, qualora anche tali adunanze fossero riuscite infruttuose, egli avrebbe promosso i provvedimenti di rigore previsti dalla predetta disposizione.

Neppure tale tentativo sortiva l'effetto voluto, in quanto la seduta di prima convocazione del 20 giugno 1974 veniva dichiarata deserta, mentre nella successiva riunione del 22 giugno 1974, essendo emersa la impossibilità di far luogo alla nomina di una nuova giunta in quanto non sorretta da idonea maggioranza, si votava la proposta del sindaco di non far luogo allo scrutinio per la sostituzione degli assessori dimissionari e di passare alla trattazione di altri argomenti iscritti in un ordine del giorno aggiuntivo.

Il prefetto, pertanto, considerato che il predetto consiglio ha persistito, nonostante formale diffida, nel violare un tassativo obbligo di legge, e che la conseguente paralisi funzionale costituisce grave pregiudizio per gli interessi dell'ente ha proposto, a norma del citato art. 323, lo scioglimento del consiglio stesso, provvedendo, nel contempo, alla sospensione di esso ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta inadempienza del consiglio comunale di Lamezia Terme in ordine ad un preciso ed essenziale obbligo prescritto dalla legge, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo alla misura proposta.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nella adunanza del 26 luglio 1974.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Lamezia Terme (Catanzaro) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Raffaele Milizia.

Roma, addì 11 settembre 1974

Il Ministro per l'interno: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il consiglio comunale di Lamezia Terme (Catanzaro) non è riuscito a provvedere alla sostituzione di sei assessori effettivi e di un assessore supplente, dimissionari, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 26 luglio 1974;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Lamezia Terme (Catanzaro) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Raffaele Milizia è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 12 settembre 1974

LEONE

TAVIANI

(7708)

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1974.

Contributo di impianto per collegamenti telefonici fuori del perimetro abitato.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale 28 agosto 1972, emanato in forza del regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, in materia di tariffe di abbonamento per le reti telefoniche urbane;

Considerata la necessità di stabilire, ai sensi dello art. 6 del predetto decreto, i criteri ai quali l'esercente del servizio telefonico urbano dovrà conformarsi nella determinazione dei contributi supplementari a carico dell'abbonato per gli impianti telefonici situati fuori del perimetro dell'abitato dove è ubicata la centrale di competenza;

Vista la proposta motivata della concessionaria SIP;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della determinazione della quota supplementare, pari al 20% del costo del tratto di linea individuale utilizzata dall'utente tra il perimetro dell'abitato ove è ubicata la centrale di competenza e la sede dell'utente stesso, dovranno essere osservate le seguenti condizioni e modalità:

1) il 20% dei costi e delle opere comuni a più utenti, esistenti o potenziali, sarà ripartito nella stessa misura tra di loro, indipendentemente dall'ordine cronologico di attivazione del servizio;

2) il numero degli utenti che potranno utilizzare le opere comuni è fissato in funzione delle caratteristiche tecniche delle opere stesse;

3) agli utenti od ai gruppi di utenti i cui impianti sono alimentati tramite la rete periferica di un centro vicino, sono applicabili i contributi di fuori abitato solo se il cavo od i cavi di alimentazione hanno potenzialità complessiva inferiore od uguale a 30 coppie e a partire dal punto, fuori del perimetro abitato, da cui si dirama il cavo di 30 coppie o meno.

I nuclei abitati attraversati dalla linea di confine di comuni diversi, appartenenti alla stessa rete urbana, vanno considerati un unico gruppo di utenti ai fini dell'applicabilità del contributo supplementare;

4) il contributo supplementare per fuori abitato si determina in base alla lunghezza del collegamento e secondo importi chilometrici calcolati in relazione ai prezzi correnti dei materiali e della mano d'opera rispettivamente necessari per la realizzazione di:

a) collegamenti su cavi di potenzialità uguale od inferiore a 30 coppie con relative palificazioni o manufatti ed opere speciali;

b) collegamenti su linee aeree con relativa palificazione ed opere speciali per attraversamenti od altro.

Gli importi chilometrici di cui sopra sono proposti annualmente con dettagliata relazione dalla concessionaria ed approvati dall'amministrazione.

Qualora nell'ambito di una stessa rete urbana, sia possibile il collegamento alternativo su più di una centrale, il contributo supplementare da addebitare all'utente sarà quello corrispondente al collegamento per cui il contributo medesimo risulti minimo, anche se è indipendente dall'effettivo sviluppo del collegamento stesso.

Art. 2.

Le disposizioni del presente decreto si applicano dal 1° ottobre 1972.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 febbraio 1974

Il Ministro: TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *agosto* 1974
Registro n. 49 *Poste, foglio n.* 4

(7668)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1974.

Autorizzazione al comune di Sorgono a contrarre un mutuo per il completamento del nuovo edificio da adibire a sede della pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 26 novembre 1965, con il quale il comune di Sorgono venne autorizzato a contrarre un mutuo di L. 37.440.000 per la costruzione di un nuovo palazzo di giustizia ed al comune medesimo venne concesso, per anni 15, un contributo straordinario annuo di L. 3.086.000;

Vista la deliberazione 4 maggio 1972, n. 64, della giunta comunale di Sorgono;

Vista la decisione con la quale la regione autonoma Sardegna, sezione di controllo, Nuoro, approva la deliberazione comunale riguardante l'assunzione di un mutuo per il completamento della costruzione del nuovo palazzo di giustizia;

Visti il progetto, il preventivo di spesa e gli allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26, e successive;

Ritenuta la necessità di costruire in Sorgono un nuovo edificio da destinare a sede di pretura;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire il completamento della costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede di pretura secondo il progetto presentato ed approvato a firma dell'ing. Giuseppe Facciolla, il comune di Sorgono è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 24.000.000 con la osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Sorgono un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, con l'apposito cap. 5010 a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 2.039.000 annue (pari in cifra tonda all'85% dell'annualità di ammortamento del mutuo dell'importo massimo di L. 24.000.000 da contrarre ai sensi dell'art. 1, per la durata di anni 15, con decorrenza dall'anno in cui il mutuo entrerà in ammortamento.

Il mutuo dovrà essere stipulato entro il termine perentorio di un anno dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà per tutta la durata dell'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti, per conto del comune di Sorgono, il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Art. 4.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, pena la revoca del contributo.

Art. 5.

Con successivo provvedimento del Ministero di grazia e giustizia sarà provveduto ad indicare la decorrenza di ammortamento per l'impegno del relativo contributo.

Roma, addì 25 febbraio 1974

Il Ministro per la grazia e giustizia
ZAGARI

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *luglio* 1974
Registro n. 19 *Giustizia, foglio n.* 361

(7585)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1974.

Autorizzazione al comune di Cuneo a contrarre un mutuo per l'ampliamento e la sistemazione dell'edificio destinato a sede degli uffici giudiziari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la deliberazione consiliare 19 gennaio 1971, n. 17, del comune di Cuneo;

Vista la decisione con la quale la giunta provinciale amministrativa di Cuneo approva la deliberazione comunale riguardante l'assunzione di un mutuo di L. 165.000.000 per l'ampliamento e sistemazione dell'edificio adibito a sede di uffici giudiziari;

Visti il progetto, il preventivo di spesa e gli allegati;

Ritenuta la necessità di ampliare e sistemare l'edificio destinato a sede di uffici giudiziari;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire l'ampliamento e la sistemazione dell'edificio destinato a sede di uffici giudiziari secondo il progetto presentato ed approvato a firma dell'ing. Carlo Tribaudino, il comune di Cuneo è autorizzato a contrarre con il Ministero del tesoro - Direzione generale degli istituti di previdenza, un mutuo di L. 165.000.000 con la osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Cuneo un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, con l'apposito cap. 5010 a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 12.983.000 annue (pari in cifra tonda all'85% dell'annualità di ammortamento del mutuo dell'importo massimo di L. 165.000.000 da contrarre ai sensi dell'art. 1, per la durata di anni venti, con decorrenza dall'anno in cui il mutuo entrerà in ammortamento.

Il mutuo dovrà essere stipulato entro il termine perentorio di un anno dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà per tutta la durata dell'ammortamento direttamente e irrevocabilmente al Ministero del tesoro - Direzione generale degli istituti di previdenza, per conto del comune di Cuneo, il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Art. 4.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, pena la revoca del contributo.

Art. 5.

Con successivo provvedimento del Ministero di grazia e giustizia sarà provveduto ad indicare la decorrenza di ammortamento per l'impegno del relativo contributo.

Roma, addì 12 giugno 1974

Il Ministro per la grazia e giustizia
ZAGARI

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1974
Registro n. 19 *Giustizia, foglio n.* 268

(7584)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1974.

Assegnazione agli uffici dei millequattrocento posti di coadiutore dattilografo giudiziario aumentati nel ruolo organico dal 1° luglio 1974.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 274, recante, tra l'altro, disposizioni per l'aumento del ruolo organico del personale dei coadiutori dattilografi giudiziari;

Visto l'art. 1, primo comma, del citato decreto che fissa in millequattrocento posti la residuale aliquota in aumento per l'anno 1974;

Valutate le esigenze degli uffici e tenuto conto degli indici di lavoro in rapporto alla consistenza degli organici dei magistrati, dei funzionari di cancelleria e dell'altro personale;

Visto l'art. 1, ultimo comma, del summenzionato decreto;

Decreta:

I millequattrocento posti di coadiutore dattilografo giudiziario, recati in aumento nell'anno 1974 nel ruolo organico di detto personale in virtù del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 274, sono assegnati, a decorrere dal 1° luglio 1974, ai seguenti uffici nel numero a fianco di ciascuno di essi segnato:

	Numero dei posti
Ministero di grazia e giustizia	50
Corte di cassazione	30
Procura generale presso la Corte di cassazione	6
Consiglio superiore della magistratura	12
Tribunale superiore delle acque pubbliche	1
Corte di appello di:	
Ancona	2
Bari	5
Bologna	10
Brescia	5
Cagliari	8
Caltanissetta	2
Campobasso	1
Catania	5
Catanzaro	4
Firenze	8
Genova	7
L'Aquila	3
Lecce	5

	Numero dei posti
Messina	4
Milano	9
Napoli	8
Palermo	5
Perugia	2
Potenza	3
Roma	13
Salerno	3
Torino	12
Trento	2
Trieste	4
Venezia	5

Procura generale presso la corte di appello di:

Ancona	1
Bari	1
Bologna	2
Brescia	1
Cagliari	1
Caltanissetta	1
Catania	2
Catanzaro	2
Firenze	2
Genova	2
L'Aquila	1
Lecce	1
Messina	1
Milano	3
Napoli	3
Palermo	2
Perugia	1
Potenza	1
Roma	3
Salerno	1
Torino	2
Trieste	1
Venezia	2

Tribunale per i minorenni di:

Ancona	1
Bari	2
Bologna	2
Brescia	1
Cagliari	1
Caltanissetta	1
Campobasso	1
Catania	1
Catanzaro	1
Firenze	2
Genova	1
L'Aquila	1
Lecce	1
Messina	1
Milano	2
Napoli	2
Palermo	1
Perugia	1
Potenza	1
Reggio Calabria	1
Roma	2
Salerno	1
Torino	2
Trento	1
Trieste	1
Venezia	1

	Numero dei posti

Procura per i minorenni di:

Cagliari	1
Catania	1
Firenze	1
Genova	1
L'Aquila	1
Milano	1
Napoli	1
Perugia	1
Roma	1
Torino	1

Tribunale di:

Alba	1
Alessandria	1
Ancona	2
Aosta	1
Arezzo	1
Ascoli Piceno	2
Asti	1
Avellino	6
Avezzano	1
Bari	7
Belluno	1
Benevento	5
Bergamo	5
Biella	1
Bologna	5
Bolzano	3
Brescia	7
Brindisi	5
Busto Arsizio	1
Cagliari	10
Caltanissetta	2
Campobasso	2
Cassino	1
Catania	7
Catanzaro	3
Chiavari	1
Chieti	1
Como	5
Cosenza	4
Cremona	1
Crotone	2
Cuneo	2
Enna	2
Fermo	1
Ferrara	3
Firenze	9
Foggia	6
Forlì	3
Frosinone	4
Genova	12
Gorizia	2
Grosseto	2
L'Aquila	3
La Spezia	2
Larino	1
Latina	5
Lecce	10
Lecco	1
Livorno	3
Locri	1
Lodi	1
Lucca	4

	Numero dei posti
Lucera	1
Macerata	4
Mantova	3
Marsala	1
Massa	1
Matera	2
Melfi	1
Messina	8
Milano	18
Modena	5
Monza	6
Napoli	38
Novara	2
Nuoro	2
Oristano	1
Padova	6
Palermo	10
Palmi	1
Paola	1
Parma	3
Patti	1
Pavia	1
Perugia	6
Pesaro	3
Pescara	3
Piacenza	2
Pinerolo	1
Pisa	3
Pistoia	3
Pordenone	2
Potenza	5
Prato	2
Ragusa	2
Ravenna	1
Reggio Calabria	2
Reggio Emilia	2
Rieti	1
Rimini	3
Roma	38
Rovereto	1
Rovigo	2
Salerno	13
San Remo	1
Santa Maria Capua Vetere	10
Sassari	5
Savona	2
Sciacca	1
Siena	1
Siracusa	4
Sondrio	1
Spoleto	1
Taranto	7
Teramo	1
Terni	1
Torino	9
Trani	5
Trapani	2
Trento	1
Treviso	3
Trieste	4
Udine	4
Vallo della Lucania	1
Varese	3
Velletri	2
Venezia	7
Verbania	1
Vercelli	2
Verona	5
Vicenza	2
Vigevano	1
Viterbo	4

Procura della Repubblica di:

	Numero dei posti
Acqui Terme	1
Agrigento	1
Alba	1
Ancona	1
Aosta	1
Arezzo	1
Ariano Irpino	1
Asti	1
Avellino	1
Bari	2
Bassano del Grappa	1
Belluno	1
Benevento	1
Bergamo	1
Biella	1
Bologna	2
Bolzano	1
Brescia	2
Brindisi	1
Cagliari	3
Caltanissetta	1
Camerino	1
Casale Monferrato	1
Cassino	1
Catania	2
Catanzaro	1
Chiavari	1
Como	1
Cosenza	1
Crema	1
Crotone	1
Ferrara	1
Firenze	2
Foggia	1
Frosinone	1
Genova	2
Gorizia	1
Ivrea	1
Lagonegro	1
Larino	1
Latina	1
Lecce	3
Livorno	1
Lucca	1
Macerata	1
Melfi	1
Messina	2
Milano	8
Mistretta	1
Modena	1
Modica	1
Mondovì	1
Montepulciano	1
Monza	1
Napoli	10
Nicosia	1

	Numero dei posti
Novara	1
Nuorò	1
Orvieto	1
Padova	1
Palermo	3
Palmi	1
Paola	1
Parma	1
Patti	1
Perugia	1
Pesaro	1
Pescara	1
Pinerolo	1
Pisa	1
Pistoia	1
Pordenone	1
Potenza	1
Ragusa	1
Reggio Calabria	1
Reggio Emilia	1
Rimini	1
Roma	12
Rovereto	1
Rovigo	1
Sala Consilina	1
Salerno	3
Saluzzo	1
Sant'Angelo dei Lombardi	1
Santa Maria Capua Vetere	2
Sassari	2
Sciacca	1
Siracusa	1
Spoleto	1
Taranto	2
Tempio Pausania	1
Tolmezzo	1
Torino	4
Tortona	1
Trani	2
Trento	1
Trieste	2
Udine	1
Urbino	1
Vallo della Lucania	1
Varese	1
Vasto	1
Venezia	2
Vercelli	1
Verona	1
Vigevano	1
Viterbo	1

Pretura di:

	Numero dei posti
Abbiategrasso	1
Acireale	1
Acquaviva delle Fonti	1
Acqui Terme	1
Adria	2
Afragola	1
Agropoli	1
Alatri	1
Alba	1
Albano Laziale	1
Albenga	1
Alessandria	2
Almenno San Salvatore	1
Altamura	1
Ancona	2
Andria	1
Anzio	1
Aosta	1
Arezzo	1
Ariano Irpino	1
Arona	1
Arzignano	1
Assisi	1
Asti	2
Atri	1
Augusta	1
Aversa	1
Avezzano	1
Bari	4
Barletta	1
Bassano del Grappa	2
Belluno	2
Benevento	1
Bergamo	1
Biella	1
Bisceglie	1
Bitonto	1
Bologna	6
Bolzano	1
Borgo San Lorenzo	1
Borgomanero	1
Breno	1
Brescia	3
Brindisi	1
Brunico	1
Busto Arsizio	2
Cagliari	1
Caltanissetta	1
Campi Salentina	1
Campobasso	1
Caprino Veronese	1
Capua	1
Carbonia	1
Carini	1
Carinola	1
Carpi	1
Carrara	1
Casale Monferrato	1
Casarano	1
Cascina	1
Caserta	2
Casoria	1
Cassino	2
Castelfiorentino	1
Castelfranco Veneto	1
Castellammare di Stabia	2
Castelnuovo di Porto	1
Castiglione delle Stiviere	1
Castrovillari	1
Catania	4
Catanzaro	2
Cecina	1
Cerignola	1
Cesena	1
Chiari	1
Chiavari	1

	Numero dei posti
Chieti	1
Chioggia	1
Ciriè	1
Cividale del Friuli	1
Civita Castellana	1
Civitanova Marche	1
Civitavecchia	1
Codigoro	1
Codogno	1
Como	2
Conegliano	1
Cortina d'Ampezzo	1
Cortona	1
Cosenza	1
Crema	1
Cremona	1
Crotone	1
Cuneo	1
Desio	2
Dolo	1
Domodossola	1
Eboli	1
Empoli	1
Erba	1
Este	1
Faenza	1
Fano	1
Fasano	1
Fermo	1
Ferrara	2
Fidenza	1
Finale Ligure	1
Firenze	7
Foggia	2
Foligno	1
Fondi	1
Forlì	1
Francavilla Fontana	1
Frascati	1
Frattamaggiore	1
Frosinone	1
Gallarate	2
Gallipoli	1
Gela	2
Genova	8
Genova Pontedecimo	1
Genova Sampierdarena	1
Genova Sestri Ponente	1
Genova Voltri	1
Giulianova	1
Gorizia	1
Grosseto	1
Imola	1
Imperia	1
Ischia	1
Iseo	1
Isernia	1
Ivrea	1
La Spezia	3
Lamezia Terme	1
Lanciano	1
Latina	3
Lecce	1
Lecco	1

	Numero dei posti
Legnano	2
Lendinara	1
Lentini	1
Livorno	2
Locri	1
Lodi	2
Lucca	2
Lugo	1
Luino	1
Manduria	1
Mantova	2
Marano di Napoli	1
Marcianise	1
Marigliano	1
Marsala	1
Martina Franca	1
Mascalucia	1
Massa	1
Massa Marittima	1
Melito di Porto Salvo	1
Menaggio	1
Merano	1
Messina	3
Mestre	5
Milano	8
Minturno	1
Modena	2
Modica	1
Modugno	1
Molfetta	1
Moncalieri	1
Mondovì	1
Monfalcone	1
Monopoli	1
Monselice	1
Monsummano Terme	1
Montecorvino Rovella	1
Montefiascone	1
Montepulciano	1
Montichiari	1
Montoro Superiore	1
Monza	5
Napoli	18
Napoli Barra	1
Nardò	1
Nocera Inferiore	1
Nola	1
Noto	1
Novara	2
Novi Ligure	1
Oderzo	1
Orbetello	1
Orvieto	1
Osimo	1
Ostuni	1
Ottaviano	1
Padova	3
Palermo	2
Palestrina	1
Palmanova	1
Palmi	1
Paola	1
Parma	3
Partinico	1
Patti	1

	Numero dei posti
Pavia	1
Pavullo nel Frignano	1
Perugia	1
Pesaro	1
Pescara	2
Piacenza	1
Piedimonte Matese	1
Pieve di Cadore	1
Pinerolo	1
Pisa	2
Pistoia	2
Pomigliano d'Arco	1
Pompei	1
Pontedera	2
Pontremoli	1
Pordenone	2
Portici	2
Portoferraio	1
Portogruaro	1
Prato	3
Rapallo	1
Ravenna	2
Recco	1
Reggio Calabria	2
Reggio Emilia	1
Rho	1
Rieti	1
Rimini	3
Roma	15
Rossano	1
Rovereto	1
Rovigo	1
Rutigliano	1
Sala Consilina	1
Salerno	2
Salò	1
Saluzzo	1
San Benedetto del Tronto	1
San Donà di Piave	1
San Miniato	1
San Pietro Vernotico	1
San Severo	1
San Remo	1
Sant'Elpidio a Mare	1
Santa Maria Capua Vetere	1
Sarno	1
Saronno	1
Sarzana	1
Sassari	1
Savona	1
Schio	1
Serravalle Scrivia	1
Siena	1
Siracusa	2
Sondrio	1
Sora	1
Sorrento	1
Sulmona	1
Taranto	4
Teramo	1
Termoli	1
Thiene	1
Tirano	1
Tolmezzo	1
Torino	20
Torre Annunziata	2
Torre del Greco	1
Tortona	1
Treviglio	1
Treviso	2
Trieste	4
Udine	1
Ugento	1
Urbino	1
Valdagno	1
Vallo della Lucania	1
Varese	2
Vasto	1
Velletri	1
Venezia	3
Verbania	1
Vercelli	1
Verolanuova	1
Verona	3
Viareggio	2
Vibo Valentia	1
Vicenza	3
Vigevano	1
Viterbo	1
Vittoria	1
Vittorio Veneto	1
Voghera	1
Totale	1.400

Roma, addì 2 agosto 1974

Il Ministro: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *settembre* 1974
Registro n. 24 *Giustizia, foglio n.* 282

(7734)

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1974.

Approvazione del modello per il versamento in conto corrente postale dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dovuta in base alla dichiarazione annuale.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concernente disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito;

Visto l'art. 102, secondo comma, del regolamento generale dei servizi postali, approvato con regio decreto 30 maggio 1940, n. 775;

Decreta:

Articolo unico

Viene approvato l'allegato modello per il versamento in conto corrente postale dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta in base alla dichiarazione annuale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 settembre 1974

Il Ministro per le finanze
TANASSI

Il Ministro
per le poste e le telecomunicazioni
TOGNI

(due bande colore rosa)

È OBBLIGATORIO INDICARE A TERGO LA CAUSALE DEL VERSAMENTO

Servizio dei Conti Correnti Postali
Certificato di allibramento

Versamento di L. .... (in cifre)

Denominazione sociale ....

Luogo e data di costituzione ....

Comune di domicilio fiscale ....

Indirizzo sede legale (1) ....

sul c/c N. ....

intestato a: **Esattoria Imposte Dirette**

di .... (*vers. dir*)

Addì (1) .... 197...

Bollo lineare dell'Ufficio accettante

N. .... del bollettario ch. 9

Bollo e data

Mod. 6 Modulo F Imposta N. 510

(1) *In mancanza indicare indirizzo sede amministrativa*

(cm 8,9)

SERVIZIO DEI CONTI CORRENTI POSTALI

Bollettino per un versamento di L .... (in cifre)

Lire .... (in lettere)

Denominazione sociale ....

Comune di domicilio fiscale ....

Indirizzo sede legale (1) ....

sul c/c N. .... *intestato a* **Esattoria Imposte Dirette**

di .... (*vers dir*)

Addì (1) .... 197...

Bollo lineare dell'Ufficio accettante

Tassa di L. ....

Mod. ch. 8-quater (Edis. 1974)

Cartellino

L'Ufficiale di Posta

Bollo e data

(1) La data dev'essere quella del giorno in cui si effettua il versamento.

(cm 8,9)

DA CONSEGNARSI

Servizio dei Conti Correnti Postali
Ricevuta *di un versamento*

di L (*) .... (in cifre)

Lire (*) .... (in lettere)

Denominazione sociale ....

Comune di domicilio fiscale ....

Indirizzo sede legale (1) ....

sul c/c N. .... *intestato a* **Esatt Imp Dirette** *d* .... (*vers dir.*)

Addì (1) .... 197.

Bollo lineare dell'Ufficio accettante

Tassa di L. ....

numerato

L'Ufficiale di Posta

Bollo e data

(*) Sbarrare con un tratto di penna gli spazi rimasti

(cm 7,1)

Mod 6 - Modulo F Imposta N 510

AL VERSANTE

Servizio dei Conti Correnti Postali
Attestazione *di un versamento*

di L. (*) .... (in cifre)

Lire (*) .... (in lettere)

Denominazione sociale ....

Comune di domicilio fiscale ....

Indirizzo sede legale (1) ....

sul c/c N. .... *intestato a:* **Esatt Imp Dirette** *di* .... (*vers. dir.*)

Addì (1) .... 197...

Bollo lineare dell'Ufficio accettante

N. .... del bollettario ch. 9

L'Ufficiale di Posta

Bollo e data

disponibili prima e dopo l'indicazione dell'importo.

DA ALLEGARE ALLA DICHIARAZIONE ANNUALE DEI REDDITI

(cm 7,1)

---

6 DISTINTA DI VERSAMENTO DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE

CAUSALE obbligatoria del versamento:

● CODICE CONTRIBUENTE | COD. SERIE

CODICE FISCALE

Codice Tributo - 2100

Periodo d'imposta ....

IMPOSTA L. ....

5% INTERESSI L. .... ●●

TOTALE L. ....

● Numero da rilevare dalla cartella esattoriale dell'ultimo anno.

●● Interessi in ragione del 5% annuo dovuti dal giorno successivo a quello di scadenza del versamento alla data del pagamento (Art. 9 D.P.R. 602).

Parte riservata all'Ufficio dei Conti Correnti

AVVERTENZE

Per eseguire il versamento il versante deve compilare in tutte le sue parti, a macchina o a mano, purchè con inchiostro nero o bluastro, il presente bollettino.

La ricevuta non è valida se non porta il cartellino o il bollo rettangolare numerato.

La ricevuta del versamento in c/c postale in tutti i casi in cui tale sistema di pagamento è ammesso, ha valore liberatorio per la somma pagata con effetto dalla data in cui il versamento è stato eseguito. (Art. 105 Reg. Esec. Codice P.T.).

L'Ufficio postale che accetta il versamento restituisce al versante le ultime due parti del modulo (ricevuta ed attestazione) debitamente bollate e firmate.

I versamenti effettuati con questi moduli, con richiesta dell'attestazione, sono soggetti al prescritto diritto fisso, oltre le normali tasse.

ATTENZIONE

Il presente modulo deve essere utilizzato esclusivamente per i versamenti dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta in base alla dichiarazione dei redditi da presentare all'ufficio delle imposte dirette (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600).

---

6 DISTINTA DI VERSAMENTO DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE

● CODICE CONTRIBUENTE | COD. SERIE

CODICE FISCALE

Codice Tributo - 2100

Periodo d'imposta ....

IMPOSTA L. ....

5% INTERESSI L. .... ●●

TOTALE L. ....

● Numero da rilevare dalla cartella esattoriale dell'ultimo anno.

●● Interessi in ragione del 5% annuo dovuti dal giorno successivo a quello di scadenza del versamento alla data del pagamento (Art. 9 D.P.R. 602).

AVVERTENZE

L'indicazione dei dati richiesti nella distinta è obbligatoria. Per l'incompletezza dei dati stessi si applica a carico del soggetto d'imposta la pena pecuniaria da lire 3.000 a lire 20.000.

Ritardati od omessi versamenti — Chi non esegue entro le prescritte scadenze il versamento o lo effettua in misura inferiore è soggetto alla soprattassa del

---

6 DISTINTA DI VERSAMENTO DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE

● CODICE CONTRIBUENTE | COD. SERIE

CODICE FISCALE

Codice Tributo - 2100

Periodo d'imposta ....

IMPOSTA L. ....

5% INTERESSI L. .... ●●

TOTALE L. ....

● Numero da rilevare dalla cartella esattoriale dell'ultimo anno.

●● Interessi in ragione del 5% annuo dovuti dal giorno successivo a quello di scadenza del versamento alla data del pagamento (Art. 9 D.P.R. 602).

segue avvertenze

10% delle somme non versate. Tale soprattassa è ridotta al 2% se il versamento viene eseguito entro i tre giorni successivi a quello di scadenza.

Versamento ad esattoria incompetente — Il versamento diretto effettuato ad esattoria incompetente comporta a carico del soggetto la pena pecuniaria da un ventesimo ad un decimo delle somme versate.

(7709)

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1974.
Nomina del presidente e ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 967, concernente la previdenza dei dirigenti di aziende industriali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1956, n. 1667, concernente il regolamento per l'ordinamento ed il funzionamento dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, nel testo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1974, n. 427;

Visto il proprio decreto 25 febbraio 1971, concernente la nomina del presidente e la ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali;

Considerato che per compiuto triennio si rende necessario procedere al rinnovo degli organi anzidetti;

Viste le designazioni all'uopo effettuate dalle associazioni sindacali nazionali più rappresentative e dalle amministrazioni interessate;

Vista la nota n. 475/PR in data 23 settembre 1974, con la quale l'Istituto predetto ha comunicato l'esito delle elezioni per la designazione dei due rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Marcello Ottaviani è nominato presidente dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali.

Art. 2.

Il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali è composto, oltre che dal presidente, dai seguenti membri:

Battista dott. Giuseppe, Bocchieri rag. Mario, Cappelli dott. Aldo, Capobianco dott. ing. Alessandro, Giacalone avv. Giuseppe, Muto dott. Silvano, Noli dottor Flavio, Olivieri dott. ing. Diego, Valentini prof. Stelio, Vitale dott. Ezio e Zannoni Guido, in rappresentanza dei dirigenti;

Cianci prof. dott. Ernesto, Segrè cav. lav. dott. ingegner Marco e Mecucci dott. Piero, in rappresentanza dei datori di lavoro;

Tavernini dott. Ugo, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vecchione dott. Girolamo, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Farnesi rag. Gino e Di Pasquale dott. proc. Luciano, in rappresentanza del personale dell'Istituto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 settembre 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(7798)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma (cattedra di clinica delle malattie tropicali e infettive).

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3, quindicesimo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766, e dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma è vacante un posto di assistente ordinario (cattedra di clinica delle malattie tropicali e infettive) alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di assistente ordinario anzidetto, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7768)

Vacanza della cattedra di diritto commerciale presso la facoltà di economia marittima dell'Istituto universitario navale di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia marittima dell'Istituto universitario navale di Napoli, è vacante la cattedra di diritto commerciale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7769)

Vacanza della cattedra di diritto ecclesiastico presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Pisa

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Pisa è vacante la cattedra di diritto ecclesiastico, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7770)

Vacanza di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della libera Università di Trento (cattedra di fisica generale).

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3, quindicesimo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766, e dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della libera Università di Trento è vacante un posto di assistente ordinario (cattedra di fisica generale) alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di assistente ordinario anzidetto, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7771)

Vacanza della cattedra di sociologia presso la facoltà di economia e commercio della libera Università di Trento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio della libera Università di Trento è vacante la cattedra di sociologia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7773)

Vacanza della cattedra di etruscologia ed archeologia italica presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Siena.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Siena è vacante la cattedra di etruscologia ed archeologia italica alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7767)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa fra allevatori « Maria Annunziata », in Bitti

Con decreto ministeriale 29 agosto 1974 il rag. Calvisi Ciriaco è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa fra allevatori « Maria Annunziata », in Bitti (Nuoro), in sostituzione del dott. Giuseppe Segretario, trasferitosi in altra sede.

(7718)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa agricola « L'Olivicola Cellinese », in Cellino San Marco.

Con decreto ministeriale 29 agosto 1974 il dott. Pietro Cosimo Semeraro è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa agricola « L'Olivicola Cellinese », in Cellino S. Marco (Brindisi), in sostituzione del sig. Domenico Gioia.

(7719)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Monreale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 14 settembre 1974, il comune di Monreale (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 468.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3724/M)

Autorizzazione al comune di Radicondoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 14 settembre 1974, il comune di Radicondoli (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 61.804.200, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3725/M)

Autorizzazione al comune di Castelvetrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 14 settembre 1974, il comune di Castelvetrano (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.034.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3726/M)

Autorizzazione al comune di Solarolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 14 settembre 1974, il comune di Solarolo (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 68.045.550, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3727/M)

Autorizzazione al comune di Santa Marina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 14 settembre 1974, il comune di Santa Marina (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.209.640, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3728/M)

Autorizzazione al comune di Castellina in Chianti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 14 settembre 1974, il comune di Castellina in Chianti (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.436.390, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3729/M)

Autorizzazione al comune di Murlo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 14 settembre 1974, il comune di Murlo (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.444.674, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3730/M)

Autorizzazione al comune di Piancastagnaio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 14 settembre 1974, il comune di Piancastagnaio (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.184.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3731/M)

Autorizzazione al comune di Pienza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 14 settembre 1974, il comune di Pienza (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 103.083.510, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3732/M)

Autorizzazione al comune di Rapolano Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 14 settembre 1974, il comune di Rapolano Terme (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 105.367.640, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3733/M)

Autorizzazione al comune di San Giovanni d'Asso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 14 settembre 1974, il comune di San Giovanni d'Asso (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.598.065, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3734/M)

Autorizzazione al comune di Torrita di Siena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 14 settembre 1974, il comune di Torrita di Siena (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 65.033.942, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3735/M)

Autorizzazione al comune di Lugnano in Teverina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 14 settembre 1974, il comune di Lugnano in Teverina (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.822.125, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3736/M)

Autorizzazione al comune di Recoaro Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 14 settembre 1974, il comune di Recoaro Terme (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.784.200, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3737/M)

Autorizzazione al comune di Thiene ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 14 settembre 1974, il comune di Thiene (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 58.756.005, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3738/M)

Autorizzazione al comune di Vallerano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 14 settembre 1974, il comune di Vallerano (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.721.495, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3739/M)

Autorizzazione al comune di Fallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 14 settembre 1974, il comune di Fallo (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.667.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3740/M)

Autorizzazione al comune di Frisa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 14 settembre 1974, il comune di Frisa (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.579.071, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3741/M)

Autorizzazione al comune di Tollo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 14 settembre 1974, il comune di Tollo (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 57.001.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3742/M)

Autorizzazione al comune di Mura ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 14 settembre 1974, il comune di Mura (Brescia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.880.096, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3743/M)

Autorizzazione al comune di San Giovanni in Marignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 14 settembre 1974, il comune di San Giovanni in Marignano (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.571.236, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3744/M)

Autorizzazione al comune di Collesalvetti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 14 settembre 1974, il comune di Collesalvetti (Livorno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 264.153.175, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3745/M)

Autorizzazione al comune di Villa Basilica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 14 settembre 1974, il comune di Villa Basilica (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3746/M)

Autorizzazione al comune di Matelica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 14 settembre 1974, il comune di Matelica (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.286.134, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3747/M)

Autorizzazione al comune di Roccabianca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 14 settembre 1974, il comune di Roccabianca (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3748/M)

Autorizzazione al comune di Fossato di Vico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 14 settembre 1974, il comune di Fossato di Vico (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.787.230, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3749/M)

Autorizzazione al comune di Lamporecchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 14 settembre 1974, il comune di Lamporecchio (Pistoia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 95.404.485, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(3750/M)

Autorizzazione al comune di Colle di Val d'Elsa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 14 settembre 1974, il comune di Colle di Val d'Elsa (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 185.429.165, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3751/M)

Autorizzazione al comune di Monticiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 14 settembre 1974, il comune di Monticiano (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 67.582.340, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3752/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Eusanio del Sangro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1974, il comune di Sant'Eusanio del Sangro (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 63.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3753/M)

Autorizzazione al comune di Torino di Sangro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1974, il comune di Torino di Sangro (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.736.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3754/M)

Autorizzazione al comune di Torrebruna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1974, il comune di Torrebruna (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.680.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3755/M)

Autorizzazione al comune di Torricella Peligna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1974, il comune di Torricella Peligna (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.188.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3756/M)

Autorizzazione al comune di Treglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1974, il comune di Treglio (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.547.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3757/M)

Autorizzazione al comune di Tufillo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1974, il comune di Tufillo (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3758/M)

Autorizzazione al comune di Villalfonsina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1974, il comune di Villalfonsina (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.914.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3759/M)

Autorizzazione al comune di Longobucco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1974, il comune di Longobucco (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.829.585, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3760/M)

Autorizzazione al comune di Bagnolo del Salento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1974, il comune di Bagnolo del Salento (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.194.125, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3761/M)

Autorizzazione al comune di Carpignano Salentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1974, il comune di Carpignano Salentino (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 92.927.435, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3762/M)

Autorizzazione al comune di Castri di Lecce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1974, il comune di Castri di Lecce (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 62.706.010, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3763/M)

Autorizzazione al comune di Cavallino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1974, il comune di Cavallino (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 118.192.495, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3764/M)

Autorizzazione al comune di Melpignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1974, il comune di Melpignano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 104.194.165, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3766/M)

Autorizzazione al comune di Montesano Salentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1974, il comune di Montesano Salentino (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.754.245, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3767/M)

Autorizzazione al comune di Novoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1974, il comune di Novoli (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 142.021.560, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3768/M)

Autorizzazione al comune di Sanarica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1974, il comune di Sanarica (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.529.160, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3769/M)

Autorizzazione al comune di Sannicola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1974, il comune di Sannicola (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 142.246.615, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3770/M)

Autorizzazione al comune di Uggiano la Chiesa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1974, il comune di Uggiano la Chiesa (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.655.615, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3771/M)

Autorizzazione al comune di Policoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1974, il comune di Policoro (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 90.377.310, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3772/M)

Autorizzazione al comune di Chiaromonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1974, il comune di Chiaromonte (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.520.495, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3773/M)

Autorizzazione al comune di San Chirico Nuovo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1974, il comune di San Chirico Nuovo (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.651.140, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3774/M)

Autorizzazione al comune di Crispiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1974, il comune di Crispiano (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 90.706.727, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3775/M)

Autorizzazione al comune di Maruggio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1974, il comune di Maruggio (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.237.775, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3776/M)

Autorizzazione al comune di Mottola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1974, il comune di Mottola (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 167.876.375, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(3777/M)

Autorizzazione al comune di Palagianello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1974, il comune di Palagianello (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 158.036.506, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3778/M)

Autorizzazione al comune di Pulsano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1974, il comune di Pulsano (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 95.324.141, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3779/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 181

Corso dei cambi del 23 settembre 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	662 —	662 —	661,75	662 —	662 —	661,75	661,80	662 —	662 —	662 —
Dollaro canadese	671,60	671,70	671,25	671,60	671 —	671,10	671,05	671,60	671,60	671,50
Franco svizzero	221,05	221,05	220,88	221,05	230 —	220,80	220,85	221,05	221,05	221 —
Corona danese	107 —	107 —	106,915	107 —	107 —	106,90	106,95	107 —	107 —	107 —
Corona norvegese	119,28	119,28	119,35	119,28	118,70	119,20	119,25	119,28	119,28	119,28
Corona svedese	148,12	148,12	148,15	148,12	141,50	148,10	148,08	148,12	148,12	148,10
Fiorino olandese	244,10	224,10	244,15	244,10	243,80	244,10	244,05	244,10	244,10	244,10
Franco belga	16,7875	16,7875	16,8010	16,7875	15,80	16,80	16,7975	16,7875	16,78	16,78
Franco francese	138,10	138,10	138,22	138,10	131,15	138,10	138,15	138,10	138,10	138,10
Lira sterlina	1531,70	1531,70	1532,25	1531,70	1530 —	1531,40	1531,45	1531,70	1531,70	1531,70
Marco germanico	249,03	249,03	248,98	249,03	248,50	248,65	248,70	249,03	249,03	249 —
Scellino austriaco	35,15	35,15	35,135	35,15	35,10	35,15	35,13	35,15	35,15	35,13
Escudo portoghese	25,65	25,65	25,60	25,65	25,45	25,50	25,60	25,65	25,65	25,65
Peseta spagnola	11,4850	11,485	11,48	11,4850	11,48	11,50	11,4825	11,4850	11,48	11,48
Yen giapponese	2,2420	2,242	2,245	2,2420	2,18	2,25	2,24	2,2420	2,24	2,23

Media dei titoli del 23 settembre 1974

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	90,700
Redimibile 3,50 % 1934	100,250
» 3,50 % (Ricostruzione)	82,200
» 5 % (Ricostruzione)	85,125
» 5 % (Riforma fondiaria)	88,025
» 5 % (Città di Trieste)	88,400
» 5 % (Beni esteri)	84,325
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,775
» 5,50 % » » 1968-83	82,675
» 5,50 % » » 1969-84	87,100
» 6 % » » 1970-85	88,675
» 6 % » » 1971-86	88,725
» 6 % » » 1972-87	88,125
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,325
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,45
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	96,525
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	94,800
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	86,150
» 5 % (» 1° aprile 1978)	84,150
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	85,975
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	85,050
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	85,550
» poliennali 1978 7 %	93,675

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 settembre 1974

Valuta	Cambio
Dollaro USA	661,90
Dollaro canadese	671,325
Franco svizzero	220,95
Corona danese	106,975
Corona norvegese	119,265
Corona svedese	148,10
Fiorino olandese	244,075
Franco belga	16,792
Franco francese	138,125
Lira sterlina	1531,575
Marco germanico	248,865
Scellino austriaco	35,14
Escudo portoghese	25,625
Peseta spagnola	11,484
Yen giapponese	2,241

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° maggio 1972 al 14 luglio 1972 all'esportazione verso i Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b), c), d) e g), del regolamento (CEE) n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), a norma dei regolamenti (CEE) n. 894/72, n. 986/72, n. 1086/72, n. 1213/72, numero 1258/72, n. 1305/72, n. 1170/72 e n. 1451/72.

(in unità di conto per 100 kg, salvo diversa indicazione - 1 unità di conto = lire italiane 625)

Numero della tariffa doganale comune	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare della restituzione					
			dall'1-5-1972 al 15-5-1972	dal 16-5-1972 al 5-6-1972	dal 6-6-1972 al 18-6-1972	dal 19-6-1972 al 25-6-1972	dal 26-6-1972 al 7-7-1972	dall'8-7-1972 al 14-7-1972
04.01	Latte e crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati:							
	ex A. diversi dal siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6%:							
	I. iogurt, kephir, latte cagliato, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati:							
	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	0110 00	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44
	b) altri	0120 00	—	—	—	—	—	—
	II. altri:							
	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri e aventi tenore, in peso, di materie grasse:							
	1. inferiore o uguale a 4%:							
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5% e inferiore o uguale a 3%	0130 21	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3%	0130 30						
	per le esportazioni verso:							
	- la zona A (7)		1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44
	- le altre destinazioni		2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52
	2. superiore a 4%	0140 00						
	per le esportazioni verso:							
	- la zona A (7)		1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44
	- le altre destinazioni		2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52
	b) non nominati aventi tenore, in peso, di materie grasse:							
	1. inferiore o uguale a 4%:							
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5% e inferiore o uguale a 3%	0150 20	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3%	0150 30	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44
	2. superiore a 4%	0160 00	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44

Numero della tariffa doganale comune	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare della restituzione					
			dall'1-5-1972 al 15-5-1972	dal 16-5-1972 al 5-6-1972	dal 6-6-1972 al 18-6-1972	dal 19-6-1972 al 25-6-1972	dal 26-6-1972 al 7-7-1972	dall'8-7-1972 al 14-7-1972
04.01 (*segue*)	ex B altri, escluso il siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse:							
	ex I superiore a 6 % e inferiore o uguale a **21 %**							
	(a) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10 % e inferiore o uguale a 17 %	0200 10	7,48	8,70	8,70	8,70	8,70	8,70
	(b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 %	0200 20	12,24	14,20	14,20	14,20	14,20	14,20
	II superiore a 21 % e inferiore o uguale a **45 %**:							
	(a) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 39 %	0300 10	14,96	17,40	17,40	17,40	17,40	17,40
	(b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39 %	0300 20	27,20	31,60	31,60	31,60	31,60	31,60
	III superiore a 45 % . . .	0400 00	31,28	36,30	36,30	36,30	36,30	36,30
04.02	Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati							
	A senza aggiunta di zuccheri							
	II latte e crema di latte, in polvere o granulati							
	a) in imballaggi immediati di contenuto **netto inferiore** o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:							
	1 *inferiore* o uguale a 1,5 %	0620 00	—	—	—	—	—	—
	2 superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale **a 27 %**:							
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %	0720 10	—	—	—	—	—	—
	(bb) aventi tenore, in peso, di **materie grasse** superiore a 11 % e inferiore o uguale **a 17 %**	0720 20	14,00	22,10	22,10	22,10	22,10	22,10
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie **grasse** superiore a 17 % e inferiore o uguale **a 25 %**	0720 30	20,00	27,60	27,60	27,60	27,60	27,60
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie **grasse** superiore a 25 %	0720 40	28,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35 00
	3 superiore a 27 % ed inferiore o uguale a **29 %** . .	0820 00	30,00	36,80	36,80	36,80	36,80	36 80
	4 superiore a 29 %:							
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 %	0920 10	32,00	38,70	38,70	38,70	38,70	38 70
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 %	0920 20	44,00	49,70	49,70	49,70	49,70	49 70
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:							
	1. inferiore o uguale a 1,5 %	1020 00	—	—	—	—	—	—
	2. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %:							
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %	1120 10	—	—	—	—	—	—

Numero della tariffa doganale comune	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare della restituzione					
			dall'1-5-1972 al 15-5-1972	dal 16-5-1972 al 5-6-1972	dal 6-6-1972 al 18-6-1972	dal 19-6-1972 al 25-6-1972	dal 26-6-1972 al 7-7-1972	dall'8-7-1972 al 14-7-1972
04.02 (*segue*)	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %	1120 20	14,00	22,10	22,10	22,10	22,10	22,10
	(cc) aventi tenore in peso, di materie grasse superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %	1120 30	20,00	27,60	27,60	27,60	27,60	27,60
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 %	1120 40	28,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
	3. superiore a 27 % e inferiore o uguale a 29 % . .	1220 00	30,00	36,80	36,80	36,80	36,80	36,80
	4. superiore a 29 %:							
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 %	1320 10	32,00	38,70	38,70	38,70	38,70	38,70
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 %	1320 20	44,00	49,70	49,70	49,70	49,70	49,70
	III. latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati:							
	a) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno, o in recipienti di vetro contenenti 0,5 litri o meno, e aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %:							
	ex 1. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8,9 %:							
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3 % e inferiore o uguale a 7 %	1420 10	3,20	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 7 %	1420 20	8,80	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50
	2. altri	1520 00	10,40	12,10	12,10	12,10	12,10	12,10
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:							
	ex 1. inferiore o uguale a 45 %:							
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3 % e inferiore o uguale a 7 %	1620 10	3,20	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 7 % e inferiore o uguale a 8,9 %	1620 20	8,80	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 8,9 % e inferiore o uguale a 11 %	1620 30	10,40	12,10	12,10	12,10	12,10	12,10
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e inferiore o uguale a 21 %	1620 40	10,40	12,10	12,10	12,10	12,10	12,10
	(ee) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 21 % e inferiore o uguale a 39 %	1620 50	14,96	17,40	17,40	17,40	17,40	17,40
	(ff) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39 %	1620 60	27,20	31,60	31,60	31,60	31,60	31,60
	2. superiore a 45 %	1720 00	31,28	36,30	36,30	36,30	36,30	36,30

Numero della tariffa doganale comune	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare della restituzione					
			dall'1-5-1972 al 15-5-1972	dal 16-5-1972 al 5-6-1972	dal 6-6-1972 al 18-6-1972	dal 19-6-1972 al 25-6-1972	dal 26-6-1972 al 7-7-1972	dall'8-7-1972 al 14-7-1972
04.02 (*segue*)	B con aggiunta di zuccheri							
	I latte e crema di latte, in polvere o granulati							
	ex b) altri, escluso il siero di latte							
	1 in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 g ed aventi tenore, in peso, di materie grass :							
	aa) inferiore o uguale a 1,5 %	2220 00	— (1) per kg	— (1) per kg	— (1) per kg	— (1) per kg	— (1) per kg	— (1) per kg
	bb) superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 27 %:							
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %	2320 10	— (1) per kg	— (1) per kg	— (1) per kg	— (1) per kg	— (1) per kg	— (1) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %	2320 20	0,1400 (1) per kg	0,2210 (1) per kg	0,2210 (1) per kg	0,2210 (1) per kg	0,2210 (1) per kg	0,2210 (1) per kg
	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %	2320 30	0,2000 (1) per kg	0,2760 (1) per kg	0,2760 (1) per kg	0,2760 (1) per kg	0,2760 (1) per kg	0,2760 (1) per kg
	(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 %	2320 40	0,2800 (1) per kg	0,3500 (1) per kg	0,3500 (1) per kg	0,3500 (1) per kg	0,3500 (1) per kg	0,3500 (1) per kg
	cc) superiore a 27 %:							
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 %	2420 10	0,3000 (1) per kg	0,3680 (1) per kg	0,3680 (1) per kg	0,3680 (1) per kg	0,3680 (1) per kg	0,3680 (1) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 %	2420 20	0,4400 (1) per kg	0,4970 (1) per kg	0,4970 (1) per kg	0,4970 (1) per kg	0,4970 (1) per kg	0,4970 (1) per kg
	2 non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:							
	aa) inferiore o uguale a 1,5 %	2520 00	— (1) per kg	— (1) per kg	— (1) per kg	— (1) per kg	— (1) per kg	— (1) per kg
	bb) superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 27 %:							
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %	2620 10	— (1) per kg	— (1) per kg	— (1) per kg	— (1) per kg	— (1) per kg	— (1) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %	2620 20	0,1400 (1) per kg	0,2210 (1) per kg	0,2210 (1) per kg	0,2210 (1) per kg	0,2210 (1) per kg	0,2210 (1) per kg
	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %	2620 30	0,2000 (1) per kg	0,2760 (1) per kg	0,2760 (1) per kg	0,2760 (1) per kg	0,2760 (1) per kg	0,2760 (1) per kg
	(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 %	2620 40	0,2800 (1) per kg	0,3500 (1) per kg	0,3500 (1) per kg	0,3500 (1) per kg	0,3500 (1) per kg	0,3500 (1) per kg
	cc) superiore a 27 %:							
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 %	2720 10	0,3000 (1) per kg	0,3680 (1) per kg	0,3680 (1) per kg	0,3680 (1) per kg	0,3680 (1) per kg	0,3680 (1) per kg
	(22) aventi tenore, in peso di materie grasse superiore a 41 %	2720 20	0,4400 (1) per kg	0,4970 (1) per kg	0,4970 (1) per kg	0,4970 (1) per kg	0,4970 (1) per kg	0,4970 (1) per kg

Numero della tariffa doganale comune	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare della restituzione					
			dall'1-5-1972 al 15-5-1972	dal 16-5-1972 al 5-6-1972	dal 6-6-1972 al 18-6-1972	dal 19-6-1972 al 25-6-1972	dal 26-6-1972 al 7-7-1972	dall'8-7-1972 al 14-7-1972
04.02 (*segue*)	ex II. latte e crema di latte, escluso il siero di latte, diversi da quelli in polvere o granulati:							
	ex a) in scatole metalliche, ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5 %:							
	(1) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso	2810 10	2,04 (2)	2,80 (2)	2,80 (2)	2,80 (2)	2,80 (2)	2,80 (2)
	(2) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso	2810 20	8,80 (2)	10,50 (2)	10,50 (2)	10,50 (2)	10,50 (2)	10,50 (2)
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:							
	ex 1. inferiore o uguale a 45 %:							
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso	2910 70	2,04 (2)	2,80 (2)	2,80 (2)	2,80 (2)	2,80 (2)	2,80 (2)
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6,9 % e inferiore o uguale a 9,5 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso	2910 75	8,80 (2)	10,50 (2)	10,50 (2)	10,50 (2)	10,50 (2)	10,50 (2)
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 9,5 % e inferiore o uguale a 21 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore a 15 % in peso	2910 80	0,0880 (1) per kg	0,1050 (1) per kg	0,1050 (1) per kg	0,1050 (1) per kg	0,1050 (1) per kg	0,1050 (1) per kg
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 21 % e inferiore o uguale a 39 %	2910 85	0,1496 (1) per kg	0,1740 (1) per kg	0,1740 (1) per kg	0,1740 (1) per kg	0,1740 (1) per kg	0,1740 (1) per kg
	(ee) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39 %	2910 90	0,2720 (1) per kg	0,3160 (1) per kg	0,3160 (1) per kg	0,3160 (1) per kg	0,3160 (1) per kg	0,3160 (1) per kg
	2. superiore a 45 %	3010 00	0,3128 (1) per kg	0,3630 (1) per kg	0,3630 (1) per kg	0,3630 (1) per kg	0,3630 (1) per kg	0,3630 (1) per kg
04.03	Burro (3):							
	ex A. avente tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 82 % e inferiore o uguale a 85 %:							
	(I) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg	3110 10	56,00	65,00	78,50	78,50	78,50	82,50

Numero della tariffa doganale comune	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare della restituzione					
			dall'1-5-1972 al 15-5-1972	dal 16-5-1972 al 5-6-1972	dal 6-6-1972 al 18-6-1972	dal 19-6-1972 al 25-6-1972	dal 26-6-1972 al 7-7-1972	dall'8-7-1972 al 14-7-1972
04.03 (*segue*)	(II) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto superiore a 1 kg e inferiore o uguale a 5 kg	3110 20	56,00	65,00	78,50	78,50	78,50	82,50
	(III) altri . .	3110 30	53,00	65,00	75,00	75,00	75,00	79,00
	B altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse							
	(I) inferiore o uguale a 99,5 % . .	3210 10	53,00	65,00	75,00	75,00	75,00	79,00
	(II) superiore a 99,5 % . .	3210 20	75,00	86,00	98,00	98,00	98,00	98,00
04.04	Formaggi e latticini (4) (5)							
	ex A Emmental e Gruyère, diversi da quelli grattugiati od in polvere:							
	II altri . . .	3800 00						
	per le esportazioni verso:							
	- la zona D (7)		38,00	45,30	45,30	12,00	12,00	12,00
	- il Liechtenstein e la Svizzera		—	—	—	—	—	—
	- l'Austria		15,00	22,30	22,30	22,30	22,30	22,30
	- le altre destinazioni . . .		38,00	45,30	45,30	45,30	45,30	45,30
	ex C Formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati od in polvere, escluso il Roquefort	4000 00	30,00	37,30	37,30	37,30	37,30	37,30
	D Formaggi fusi: diversi da quelli grattugiati o in polvere:							
	II altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:							
	a) inferiore o uguale a 36 % ed aventi tenore in materie grasse, in peso della sostanza secca:							
	ex 1. inferiore o uguale a 48 % ed aventi tenore in peso di sostanza secca:							
	(aa) uguale o superiore a 33 % ed inferiore a 38 %	4410 10						
	per le esportazioni verso:							
	- la zona D (7)		—	—	—	—	—	—
	- la Svizzera		10,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	- le altre destinazioni . . .		12,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	(bb) uguale o superiore a 38 % ed inferiore a 43 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:							
	(11) inferiore a 20 %	4410 20						
	per le esportazioni verso:							
	- la zona D (7) . . .		—	—	—	—	—	—
	- la Svizzera		10,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	- le altre destinazioni . . .		12,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00

Numero della tariffa doganale comune	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare della restituzione					
			dall'1-5-1972 al 15-5-1972	dal 16-5-1972 al 5-6-1972	dal 6-6-1972 al 18-6-1972	dal 19-6-1972 al 25-6-1972	dal 26-6-1972 al 7-7-1972	dall'8-7-1972 al 14-7-1972
04.04 (*segue*)	(22) uguale o superiore a 20 % . . .	4410 30						
	per le esportazioni verso:							
	- la zona D (7)		—	—	—	—	—	—
	- la Svizzera		17,71	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
	- le altre destinazioni		20,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
	(cc) uguale o superiore a 43 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:							
	(11) inferiore a 20 %	4410 40						
	per le esportazioni verso:							
	- la zona D (7)		—	—	—	—	—	—
	- la Svizzera		10,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	- le altre destinazioni		12,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	(22) uguale o superiore a 20 % ed inferiore a 40 %	4410 50						
	per le esportazioni verso:							
	- la zona D (7)		—	—	—	—	—	—
	- la Svizzera		17,71	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
	- le altre destinazioni		20,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
	(33) uguale o superiore a 40 % . . .	4410 60						
	per le esportazioni verso:							
	- la zona D (7)		14,00	21,30	21,30	2,00	—	—
	- la Svizzera		26,05	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	- le altre destinazioni		29,00	36,30	36,30	36,30	36,30	36,30
	ex 2. superiore a 48 % ed aventi tenore in peso di sostanza secca:							
	(aa) uguale o superiore a 33 % ed inferiore a 38 %	4510 10						
	per le esportazioni verso:							
	- la zona D (7)		—	—	—	—	—	—
	- la Svizzera		10,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	- le altre destinazioni		12,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	(bb) uguale o superiore a 38 % ed inferiore a 43 %	4510 20						
	per le esportazioni verso:							
	- la zona D (7)		—	—	—	—	—	—
	- la Svizzera		17,71	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
	- le altre destinazioni		20,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00

Numero della tariffa doganale comune	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare della restituzione dall'1-5-1972 al 15-5-1972	dal 16-5-1972 al 5-6-1972	dal 6-6-1972 al 18-6-1972	dal 19-6-1972 al 25-6-1972	dal 26-6-1972 al 7-7-1972	dall'8-7-1972 al 14-7-1972
04.04 (*segue*)	(cc) uguale o superiore a 43 % ed inferiore a 46 %	4510 30						
	per le esportazioni verso							
	- la zona D (7)		14,00	21,30	21,30	2,00	—	—
	- la Svizzera		26,05	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	- le altre destinazioni . .		29,00	36,30	36,30	36,30	36,30	36,30
	(dd) uguale o superiore a 46 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:							
	(11) inferiore a 55 % . . .	4510 40						
	per le esportazioni verso:							
	- la zona D (7) . . .		14,00	21,30	21,30	2,00	—	—
	- la Svizzera		26,05	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	- le altre destinazioni		29,00	36,30	36,30	36,30	36,30	36,30
	(22) uguale o superiore a 55 % . . .	4510 50						
	per le esportazioni verso:							
	- la zona D (7)		14,00	21,30	21,30	2,00	—	—
	- la Svizzera		30,92	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
	- le altre destinazioni . . .		34,50	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00
	b) superiore a 36 %	4610 00						
	per le esportazioni verso:							
	- la zona D (7)		14,00	21,30	21,30	2,00	—	—
	- la Svizzera		30,92	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
	- le altre destinazioni		34,50	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00
	E altri:							
	I diversi da quelli grattugiati od in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 % ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:							
	ex a) inferiore o uguale a 47 %:							
	(1) Grana, Parmigiano Reggiano . . .	4710 11	40,00	47,30	47,30	47,30	47,30	47,30
	(2) Fiore Sardo, Pecorino	4710 16	55,00	62,30	62,30	62,30	62,30	62,30
	(3) altri, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore a 30 %	4710 21	40,00	47,30	47,30	47,30	47,30	47,30
	b) superiore a 47 % e inferiore o uguale a 72 %:							
	ex 1. Cheddar, Chester, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore a 50 % e di una maturazione:							
	(aa) inferiore a 3 mesi	4810 10						
	per le esportazioni verso:							
	- la zona D (7) . . .		31,00	31,00	31,00	2,00	—	—
	- le altre destinazioni . .		33,00	40,30	40,30	40,30	40,30	40,30

Numero della tariffa doganale comune	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare della restituzione					
			dall'1-5-1972 al 15-5-1972	dal 16-5-1972 al 5-6-1972	dal 6-6-1972 al 18-6-1972	dal 19-6-1972 al 25-6-1972	dal 26-6-1972 al 7-7-1972	dall'8-7-1972 al 14-7-1972
04.04 (*segue*)	(bb) uguale o superiore a 3 mesi . . .	4810 20						
	per le esportazioni verso:							
	- la zona D (7)		31,00	31,00	31,00	2,00	—	—
	- le altre destinazioni		33,00	40,30	40,30	40,30	40,30	40,30
	ex 2. Tilsit, avente tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:							
	ex aa) superiore a 39 % ed inferiore o uguale a 48 %	4920 00						
	per le esportazioni verso:							
	- la zona D (7)		29,00	29,00	29,00	2,00	—	—
	- la Svizzera		11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
	- le altre destinazioni		32,50	39,80	39,80	39,80	39,80	39,80
	ex 5. altri, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:							
	(aa) inferiore a 19 % ed aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore a 32 % in peso	5120 10	5,20	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	(bb) uguale o superiore a 19 % ed inferiore a 39 % ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa inferiore o uguale a 62 %	5120 20						
	per le esportazioni verso:							
	- la Svizzera		11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
	- le altre destinazioni		11,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	(cc) uguale o superiore a 39 %:							
	(11) Asiago, Caciocavallo, Provolone, Ragusano	5120 30						
	per le esportazioni verso:							
	- la Svizzera		11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
	- le altre destinazioni . . .		32,50	39,80	39,80	39,80	39,80	39,80
	(22) Cantal, Edam, Fontal, Fontina, Gouda	5120 40						
	per le esportazioni verso:							
	- la zona D (7)		29,00	29,00	29,00	2,00	—	—
	- la zona F (7)		27,56	34,90	34,90	34,90	34,90	34,90
	- la Svizzera		11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
	- le altre destinazioni . . .		32,50	39,80	39,80	39,80	39,80	39,80
	(33) Butterkäse, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio	5120 50						
	per le esportazioni verso:							
	- la zona D (7)		29,00	29,00	29,00	2,00	—	—
	- la zona F (7)		25,56	32,90	32,90	32,90	32,90	32,90
	- la Svizzera		11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
	- le altre destinazioni . . .		29,00	36,30	36,30	36,30	36,30	36,30

Numero della tariffa doganale comune	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare della restituzione					
			dall'1-5-1972 al 15-5-1972	dal 16-5-1972 al 5-6-1972	dal 6-6-1972 al 18-6-1972	dal 19-6-1972 al 25-6-1972	dal 26-6-1972 al 7-7-1972	dall'8-7-1972 al 14-7-1972
04.04 (*segue*)	(44) altri, aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:							
	(aaa) superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 52 %	5120 60						
	per le esportazioni verso							
	- la Svizzera . .		11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
	- le altre destinazioni .		32,50	39,80	39,80	39,80	39,80	39,80
	(bbb) superiore a 52 % ed inferiore o uguale a 62 %	5120 70						
	per le esportazioni verso:							
	- la zona D (7) .		29,00	29,00	29,00	2,00	—	—
	- la zona F (7) . . .		27,56	34,90	34,90	34,90	34,90	34,90
	- la Svizzera . .		11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
	- le altre destinazioni . .		32,50	39,80	39,80	39,80	39,80	39,80
	II non nominati:							
	ex a) grattugiati od in polvere, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore a 85 % in peso, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 20 % ed aventi tenore di lattosio inferiore a 5 % in peso	5310 00	28,80	36,10	36,10	36,10	36,10	36,10
23.07	Foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali							
	ex B altri, contenenti isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02 B e 17.05 B, e prodotti lattiero-caseari, esclusi gli alimenti composti speciali (6):							
	I contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio:							
	a) non contenenti amido o fecola od aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10 %:							
	ex 3 aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere di cui alla sottovoce ex 04.02 A II b) 1 della tariffa doganale comune uguale o superiore a 50 % ed inferiore a 75 %:							
	(aa) aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere inferiore o uguale a 60 %	5700 10	—	—	—	—	2,60	2,50

Numero della tariffa doganale comune	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare della restituzione					
			dall'1-5-1972 ai 15-5-1972	dal 16-5-1972 ai 5-6-1972	dal 6-6-1972 ai 18-6-1972	dal 19-6-1972 ai 25-6-1972	dal 26-6-1972 ai 7-7-1972	dall'8-7-1972 ai 14-7-1972
23.07 (*segue*)	(bb) aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere superiore a 60 % ed inferiore o uguale a 70 %	5700 20	—	—	—	—	3,10	3,10
	(cc) aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere superiore a 70 %	5700 30	—	—	—	—	3,60	3,60
	ex 4. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere di cui alla sottovoce ex 04.02 A II b) 1 della tariffa doganale comune uguale o superiore a 75 %:							
	(aa) aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere inferiore o uguale a 80 %	5800 10	—	—	—	—	3,60	3,60
	(bb) aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere superiore a 80 %	5800 20	—	—	—	—	3,60	3,60

Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso delle materie grasse non lattiche non deve essere preso in considerazione.

(1) Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso delle sostanze non lattiche e del lattosio aggiunti non deve essere preso in considerazione. L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:

a) l'importo espresso per chilogrammo moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto;

b) un elemento calcolato conformemente alle disposizioni dell'art. 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1098/68. Tale elemento si ottiene moltiplicando per il tenore di saccarosio del prodotto intero l'importo di base della restituzione per i prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera *d*) del regolamento (CEE) n. 1009/67, che per i periodi:
— dal 1° maggio 1972 al 14 maggio 1972 è di L. 16,45 (regolamento (CEE) n. 892/71);
— dal 15 maggio 1972 al 22 giugno 1972 è di L. 27,50 (regolamenti (CEE) n. 987/72 e n. 1128/72);
— dal 23 giugno 1972 al 30 giugno 1972 è di L. 36,75 (regolamento (CEE) n. 1299/72);
— dal 1° luglio 1972 al 14 luglio 1972 è di L. 45,30 (regolamento (CEE) n. 1393/72).

(2) L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:

a) l'importo espresso per 100 kg;

b) un elemento calcolato conformemente alle disposizioni dell'art. 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1098/68. Tale elemento si ottiene moltiplicando per il tenore di saccarosio del prodotto intero l'importo di base della restituzione per i prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera *d*), del regolamento (CEE) n. 1009/67, che per i periodi:
— dal 1° maggio 1972 al 14 maggio 1972 è di L. 16,45 (regolamento (CEE) n. 892/72);
— dal 15 maggio 1972 al 22 giugno 1972 è di L. 27,50 (regolamenti (CEE) n. 987/72 e n. 1128/72);
— dal 23 giugno 1972 al 30 giugno 1972 è di L. 36,75 (regolamento (CEE) n. 1299/72);
— dal 1° luglio 1972 al 14 luglio 1972 è di L. 45,30 (regolamento (CEE) n. 1393/72).

(3) Le restituzioni all'esportazione non si applicano ai quantitativi di burro, a prezzo ridotto, messi dagli Stati membri a disposizione dei rispettivi eserciti e corpi assimilati di stanza nel territorio della comunità (regolamento (CEE) n. 311/69).

(4) Per la determinazione dell'importo più basso della restituzione, ai fini del paragrafo V della circolare a stampa n. 249 del 6 maggio 1969 (prot. n. 1838/VIII), le restituzioni fissate per l'esportazione dei prodotti della voce 04.04 verso la zona *D* non vengono prese in considerazione (regolamento (CEE) n. 1578/70).

(5) La concessione di una restituzione all'esportazione di formaggi verso la Spagna, ad esclusione dei territori doganali a regime particolare, è subordinata al rilascio di un titolo particolare, secondo le norme e le condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze (regolamento (CEE) n. 1579/70).

(6) Sono considerati alimenti composti speciali gli alimenti che contengono:

a) latte scremato in polvere;
b) farina di pesce;
c) carbone attivo oppure una miscela di giallo di tartrazina (E 102) e blu brevettato V (E 131) oppure del rosso di cocciniglia A (E 124), oppure blu brevettato V (E 131).

(7) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede CEE, è il seguente:

Zona *A*: Burundi, Camerun, Ciad, Congo (Brazzaville), Congo (Kinshasa), Costa d'Avorio, Dahomey, Gabon, Guinea, Alto Volta, Mali, Mauritania, Niger, Repubblica centrafricana, Repubblica malgascia, Ruanda, Senegal, Territorio degli Afars e degli Issas, Togo.
Zona *B*: Messico, Paesi dell'America centrale e del sud, isole degli oceani Pacifico ed Atlantico delimitate dal 30° e 120° meridiano ovest e dal 30° parallelo nord, nonchè le isole Fernando-de-Noronha (Rechedas de Sao-Pedro e Sao-Paulo e Atollo das Rocas), Trinidad, Martin-Vas e le isole Sandwich del sud.
Zona *C*: Paesi asiatici ad est dell'Iran, ivi compresa l'U.R.S.S. asiatica, e le isole degli oceani Indiano e Pacifico situate tra il 60° meridiano est ed il 180° meridiano, salvo l'Australia, la Nuova Zelanda ed il Giappone.
Zona *D*: Territorio spagnolo della penisola iberica e le isole Baleari.
Zona *E*: Territori del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord (compreso l'isola di Man e le isole anglo-normanne) situati in Europa, salvo Gibilterra.
Zona *F*: Territori degli Stati Uniti d'America situati sul continente americano, nonché le isole Hawai.

(5258)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione delle relazioni delle commissioni giudicatrici e delle graduatorie dei concorsi a cattedre negli istituti di istruzione secondaria.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte II, supplemento ai numeri 45, 46 dell'otto-quindici novembre 1973, sono state pubblicate le relazioni delle commissioni giudicatrici e le graduatorie dei concorsi a cattedre negli istituti di istruzione secondaria, indetti con decreto ministeriale 30 giugno 1969.

(7706)

Avvisi di rettifica

Nel decreto ministeriale 24 giugno 1974, concernente « Concorsi a posti di professore universitario di ruolo », pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 26 giugno 1974, al concorso di cui al punto 357, dove è scritto « ...Teoria degli algoritmi e della *contabilità*... », leggasi « ...Teoria degli algoritmi e della *calcolabilità*... ».

(7786)

A parziale rettifica del decreto ministeriale 7 agosto 1974, relativo a « Integrazioni e rettifiche al decreto ministeriale 24 giugno 1974, concernente bandi di concorso a posti di professore universitario di ruolo », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 13 agosto 1974, è annullata l'aggiunta di un posto di professore universitario nel concorso n. 29, prima disciplina indicata nel gruppo « Storia economica », per la facoltà di scienze politiche dell'Università di Napoli. Pertanto i posti a concorso sono nove anzichè dieci.

(7785)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Rettifica della graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di dermosifilopatia, sessione anno 1971-72.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto 30 luglio 1973, concernente la graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di dermosifilopatia, sessione anno 1971-72, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 23 agosto 1973;

Accertato che il nominativo incluso al n. 3 della citata graduatoria non è Veneziano Luigi nato a Roma il 21 luglio 1938 bensì Valenzano Luigi nato a Roma il 21 giugno 1938;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di tale errore materiale di trascrizione;

Decreta:

Al n. 3 della graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di dermosifilopatia, sessione anno 1971-72, approvata con decreto ministeriale 30 luglio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 23 agosto 1973, leggasi Valenzano Luigi, nato a Roma il 21 giugno 1938, anzichè Veneziano Luigi, nato a Roma il 21 luglio 1938.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 agosto 1974

Il Ministro: COLOMBO

(7505)

Rettifica della graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di pediatria, sessione anno 1971-72

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 marzo 1974 concernente la graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di pediatria, sessione anno 1971-72, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 29 aprile 1974;

Accertato che il nominativo incluso al n. 105 della citata graduatoria non è Malfitana Antonio bensì Malfitana Antonino Maria;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di tale errore materiale di trascrizione;

Decreta:

Al n. 105 della graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di pediatria, sessione anno 1971-72, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 29 aprile 1974, leggasi Malfitana Antonino Maria anzichè Malfitana Antonio.

Roma, addì 14 agosto 1974

Il Ministro: COLOMBO

(7506)

Rettifica della graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di radiologia e fisioterapia, sessione anno 1971-72.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 20 aprile 1974 concernente la graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ospedaliera ad aiuto di radiologia e fisioterapia, sessione anno 1971-72, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 31 maggio 1974;

Accertato che il dott. Scaglione, Pietro incluso al n. 33 della citata graduatoria, è nato a Bologna il 12 gennaio 1942 e non il 1° dicembre 1942;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di tale errore materiale di scrittura;

Decreta:

Al n. 33 della graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ospedaliera ad aiuto di radiologia e fisioterapia, sessione anno 1971-72, a fianco del nominativo Scaglione Pietro leggasi nato a Bologna il 12 gennaio 1942 anziché nato a Bologna il 1° dicembre 1942.

Roma, addì 18 luglio 1974

Il Ministro: COLOMBO

(7507)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso, per esami, a sedici posti di massaggiatore in prova nel ruolo della carriera esecutiva dei massaggiatori e massofisioterapisti degli ospedali e stabilimenti termali militari della Difesa.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nella dispensa del Giornale ufficiale della Difesa, n. 35 del 31 agosto 1974, è stato pubblicato il decreto ministeriale 31 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1974, registro n. 47 Difesa, foglio n. 364, riguardante la graduatoria del concorso, per esami, a sedici posti di massaggiatore in prova nel ruolo della carriera esecutiva dei massaggiatori e massofisioterapisti degli ospedali e stabilimenti termali militari della Difesa.

(7633)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per esami, a sei posti di primo ispettore nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, riservato ad ingegneri.

Nel supplemento straordinario n. 15 al Bollettino ufficiale n. 12 del 4 maggio 1974 è stato pubblicato il decreto ministeriale 14 marzo 1973 concernente la graduatoria di merito del concorso, per esami, a sei posti di primo ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, riservato a laureati in ingegneria, per gli uffici del Veneto, indetto con decreto ministeriale 26 novembre 1971.

(7655)

REGIONE UMBRIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Terni

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto del medico provinciale di Terni in data 15 luglio 1971, n. 2595, con il quale è stato indetto il pubblico concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Terni al 30 novembre 1969;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione esaminatrice;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, con le modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211 e alla legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 19 luglio 1972, n. 13;

Vista la deliberazione della giunta regionale in data 4 giugno 1974, n. 1571, esecutiva ai sensi di legge;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Terni al 30 novembre 1969 è così composta:

Presidente:

Placco dott. Francesco, direttore di sezione del Ministero della sanità.

Componenti:

Chiaia dott. Sergio, direttore di sezione, in servizio presso la prefettura di Terni;

Cardone dott.ssa Maria Novella, medico provinciale in servizio presso il Ministero della sanità;

Alterocca dott. Dante, primario ostetrico dell'ospedale di Terni;

Provenzal prof. Alessandro, primario ostetrico dell'ospedale di Empoli;

Marinelli Agata, ostetrica condotta di Terni.

Le funzioni di segretario saranno svolte dal dott. Guido Salemi funzionario della carriera direttiva del Ministero della sanità.

Le prove di esame avranno inizio non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e si terranno in luogo e data che verranno comunicate in tempo utile alle concorrenti.

Il presente decreto sarà pubblicato, oltre che nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Bollettino ufficiale della regione Umbria e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della prefettura di Terni e dei comuni interessati.

Perugia, addì 6 settembre 1974

Il presidente: CONTI

(7656)

REGIONI

REGIONE SARDEGNA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 3 giugno 1974, n. **102.**

Regolamento per l'esecuzione della legge regionale 21 marzo 1957, n. 7, concernente modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 aprile 1955, n. 7 e concessione di contributi alle stazioni ed aziende autonome di cura, soggiorno e turismo.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 30 *del 9 agosto* 1974)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto lo statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Vista la legge regionale 21 marzo 1957, n. 7, recante « Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 aprile 1955, n. 7, e concessione di contributi alle stazioni ed aziende autonome di cura, soggiorno e turismo;

Ritenuta l'opportunità di emanare un nuovo regolamento di esecuzione della legge regionale 21 marzo 1957, n. 7;

Su proposta dell'assessore regionale al turismo, spettacolo e sport;

Vista la deliberazione della giunta regionale in data 17 maggio 1974;

Decreta:

E' approvato il seguente regolamento di esecuzione della legge regionale 21 marzo 1957, n. 7.

Art. 1.

Le province, i comuni, gli enti provinciali per il turismo e le aziende autonome delle stazioni di cura, turismo e soggiorno, che ritengono necessaria, ai fini della valorizzazione turistica del proprio territorio, la realizzazione delle opere e delle iniziative previste dall'art. 3 della legge regionale 21 aprile 1955, n. 7 e dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 21 marzo 1957, n. 7, possono fare domanda di contributo all'assessorato regionale al turismo.

Art. 2.

La domanda di contributo, redatta in carta legale, deve essere corredata da una relazione di massima illustrante l'iniziativa ed indicante l'ammontare presunto della spesa.

Art 3.

Sulla base della documentazione pervenuta, la cui istruttoria eseguita a cura dell'assessorato regionale al turismo, l'assessore competente propone alla giunta regionale il finanziamento dell'iniziativa.

L'assessorato dà quindi comunicazione all'ente interessato dell'avvenuto finanziamento dell'opera e lo invita a presentare il progetto esecutivo la cui istruttoria tecnica è curata dall'assessorato al turismo.

Sui progetti è riconosciuta l'aliquota del 5% per spese generali, solo nei casi in cui la redazione avvenga a cura di liberi professionisti.

Sui progetti esecutivi la cui spesa complessiva è superiore ai 20 milioni di lire è sentito il parere del comitato tecnico regionale turismo, sport e spettacolo.

Art. 4.

Gli enti di cui all'art. 1 devono impegnarsi formalmente alla restituzione del contributo che sarà concesso e degli interessi legali in caso che, prima che siano trascorsi 10 anni dal collaudo, alle opere costruite col contributo medesimo, venga mutata destinazione o vengano ad esse apportate modifiche di struttura senza preventiva autorizzazione dell'assessorato regionale al turismo.

Oltre all'impegno sopradetto, la deliberazione degli enti deve contenere:

a) l'approvazione del progetto;

b) l'assunzione della quota a carico eccedente il contributo;

c) l'indicazione delle modalità con cui l'ente intende affidare l'esecuzione delle opere o condurle in amministrazione diretta;

d) mandato al Sindaco onde espletare tutte le procedure e azioni occorrenti per l'acquisizione delle aree necessarie per l'esecuzione delle opere, a termine della legge n. 865 del 22 ottobre 1971.

I beni e i diritti che gli enti di cui all'art. 1 acquistano a mezzo del contributo regionale, appartengono al patrimonio degli enti medesimi, salvo il disposto del successivo art. 5.

Gli impegni e gli adempimenti di cui sopra sono regolamentati dal presente articolo per tutte le opere di cui all'art. 3 della legge regionale 21 aprile 1955, n. 7 e 1 e 2 della legge regionale 21 marzo 1957, n. 7, fatta eccezione per le opere di elettrificazione e illuminazione che trovano disciplina nell'art. 5 seguente.

Art. 5.

Per le opere di elettrificazione e illuminazione, ferme le procedure dei precedenti articoli 1, 2, 3, gli enti di cui all'art. 1 devono realizzare gli interventi tramite l'ENEL (Ente nazionale per l'energia elettrica), al quale spettano, per legge istitutiva (n. 1643 del 6 dicembre 1962, art. 1), la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica. I progetti devono essere redatti dall'ENEL su richiesta degli enti interessati e le opere realizzate dall'ENEL medesimo, col quale gli enti sono tenuti a stipulare apposita convenzione.

Le opere di elettrificazione e illuminazione realizzate col contributo regionale appartengono al patrimonio dell'ENEL, il quale è tenuto, per legge istitutiva, a non mutare la destinazione dell'opera e a curarne la manutenzione ordinaria e la gestione.

Le deliberazioni degli enti interessati dovranno pertanto contenere:

a) l'approvazione del progetto;

b) l'assunzione della quota a carico eccedente il contributo regionale, fino all'ammontare netto del prezzo da corrispondersi all'ENEL;

c) l'indicazione che le opere saranno realizzate dall'ENEL giusta convenzione;

d) mandato al Sindaco onde espletare tutte le procedure e azioni occorrenti per l'acquisizione delle aree necessarie per l'esecuzione delle opere a termini della legge n. 865 del 22 ottobre 1971 e per la successiva cessione all'ENEL di tali aree.

Art. 6.

Il contributo è concesso con decreto del presidente della giunta regionale sulla base della deliberazione della giunta medesima di cui all'art. 3 precedente.

Nel decreto è determinata la misura del contributo che non può superare il 95 % della spesa prevista in progetto.

Per le opere di elettrificazione e illuminazione la percentuale è calcolata sull'importo netto da corrispondersi all'ENEL.

Il decreto deve inoltre approvare il progetto dell'opera e determinare le modalità di pagamento.

Art. 7.

Il pagamento del contributo è disposto con decreto dell'assessore al turismo, previo esame della documentazione contabile contrattuale prevista dalle leggi vigenti e previo accertamento dell'avvenuta esecuzione dei lavori in conformità del progetto approvato.

Gli acconti in corso d'opera sono liquidati sulla base della misura risultante dai capitolati speciali d'appalto (salvo i casi di opere condotte in amministrazione diretta per i quali non è prevista una cifra precisa). Sulle rate d'acconto, complessive ove del caso di spese generali, sono applicate le ritenuta di garanzia previste dall'art. 48 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 422 del 30 giugno 1972.

Il saldo del contributo è disposto sulla base dei conti finali e collaudi, secondo i dettami della contabilità generale di Stato e del capitolato generale a stampa approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063.

Art. 8.

Le procedure indicate nei precedenti articoli del presente regolamento sono vincolanti per tutte le opere di cui allo art. 3 della legge regionale 21 aprile 1955, n. 7 fatta eccezione per gli interventi di pulizia delle spiagge, per i quali, stante la necessità di intervenire in particolari periodi dell'anno, il decreto del presidente della giunta regionale di concessione di cui all'art. 6, potrà contenere anche il pagamento totale o parziale del contributo stesso sulla base del relativo consuntivo: ciò ferma la delibera di giunta di finanziamento di cui all'art. 3 quale atto preliminare all'esecuzione dei lavori.

Art. 9.

Sono abrogati i decreti del presidente della giunta regionale n. 10 del 25 gennaio 1958, e n. 23 del 6 maggio 1966.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Cagliari, addì 3 giugno 1974

DEL RIO

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione per la regione sarda, addì 30 luglio 1974
Registro n. 1, foglio n. 16

(7316)

ANTONIO SESSA, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100742510)